

Repertorio n. 8106 Raccolta n.5233
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno tre del mese di giugno in Terni nel mio studio.

Innanzi a me Dott. Filippo Clericò Notaio in Terni con studio in Corso Tacito n. 111, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto, sono presenti i signori:

- TURILLI Marco nato a Terni il 21 giugno 1966, residente in Terni Via Turati n.84, cod. fiscale TRL MRC 66H21 L117W;
- TURILLI Patricia nata a Terni il 27 luglio 1967 residente in Terni Via VIII Marzo n. 10, cod. fiscale TRL PRC 67L67 L117I;
- GUARNELLO Riccardo nato a Terni il 25 settembre 1966, residente in Terni Via M.Curie n.29, cod. fiscale GRN RCR 66P25 L117D;
- DEL FAVERO Silvia nata a Terni il 3 giugno 1968, residente in Terni Via Liguria n.8, cod. fiscale DLF SLV 68H43 L117Y;
- MALATESTA Paolo nato a Terni il 29 giugno 1960, residente in Terni Via Livenza n. 9, cod. fiscale MLT PLA 60H29 L117Q;
- MASSARINI Manola nata a Terni il 31 maggio 1967, residente in Terni Via Guazzaroni n.28, cod. fiscale MSS MNL 67E71 L117C;
- MASSARINI Morena nata a Terni il 2 ottobre 1968, residente in Ferentillo Frazione Colli Case Sparse n. 3, cod. fiscale MSS MRN 68R42 L117U.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione denominata "UN VOLO PER ANNA". L'associazione, nel caso di iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha l'obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o l'acronimo "ONLUS".

L'associazione ha sede in Terni Largo Villa Glori n.4.

ARTICOLO 2

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10 lett. a) del D.Lgs 460/97 ed in particolare attività di assistenza in campo sociale, sanitario, scolastico per il sostegno di tutti i soggetti disabili o in stato di bisogno con particolare riferimento a soggetti affetti dalla sindrome di Rett e tutte le altre attività ad esse connesse meglio descritte nell'art. 3 dello statuto, composto di n. 14 articoli, che approvato dalle parti e da queste e da me Notaio sottoscritto si allega al presente atto sotto la lettera

Filippo Clericò Notaio C.so Tacito 111 Terni Tel. 0744 54621 - Fax 0744 54623

"A".

ARTICOLO 3

A comporre il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per tre esercizi sociali vengono nominati i signori:

- TURILLI Marco - Presidente;
- TURILLI Patricia - Vice Presidente;
- GUARNELLO Riccardo - Tesoriere;
- MASSARINI Manola - Segretario;
- DEL FAVERO Silvia, MALATESTA Paolo e MASSARINI Morena - consiglieri.

ARTICOLO 4

La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell'Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale riconoscimento dell'Associazione se si considerasse necessario e conveniente presso le Autorità competenti e quella intesa all'acquisto da parte dell'Associazione medesima della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra al Consiglio Direttivo è data facoltà di apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 6

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mano della stessa che ho quindi letto con l'allegato ai comparenti i quali a mia domanda lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono come appresso e nel margine dell'altro foglio essendo le ore 19:30 (diciannove e minuti trenta).


Consta di due fogli ed occupa quattro pagine intere e quanto della presente.

F.to Malatesta Paolo

- " Del Favero Silvia
- " Morena Massarini
- " Patricia Turilli
- " Marco Turilli
- " Manola Massarini
- " Riccardo Guarnello
- " Filippo Clericò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE COMPO-
STA DI N. UN FOGLIO, CHE SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE

TERNI, LI 15 0 GIU. 2009



Allegato "A" al Rep.n.8106/5233

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione denominata "UN VOLO PER ANNA".
L'associazione, nel caso di iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha l'obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o l'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2

Essa ha sede in Terni Largo Villa Glori n. 4.

ARTICOLO 3

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10 lett. a) del D.Lgs 460/97 ed in particolare attività di assistenza in campo sociale, sanitario, scolastico per il sostegno di tutti i soggetti disabili o in stato di bisogno con particolare riferimento a soggetti affetti dalla sindrome di Rett.

A tali fini l'Associazione potrà:

- . promuovere iniziative sportive, culturali e di beneficenza ed opere di sensibilizzazione sul tema del disagio e della malattia;
- . promuovere attività di formazione di personale specializzato con l'aiuto ed il supporto delle strutture pubbliche per iniziative a sostegno di famiglie con analoghi problemi;
- . promuovere la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale medico e paramedico specializzato, dei volontari e delle famiglie con problemi analoghi per istruire e/o aggiornare tecnici della riabilitazione e personale infermieristico, sulle diverse tematiche relative alla disabilità neuromotoria indotta dalla sindrome di Rett, attraverso corsi multidisciplinari o monotematici condotti da specialisti nazionali ed internazionali che saranno coinvolti nei programmi dell'associazione;
- . promuovere la formazione di supporto delle famiglie onde fornire alle stesse tutti gli strumenti culturali necessari per affrontare con consapevolezza, sicurezza e serenità le necessità dei loro bimbi, comprendendo a fondo la storia naturale della malattia e, nel contempo, di raggiungere una dimensione di approccio al problema cronico presente nella famiglia;
- . promuovere la ricerca e lo studio nel campo delle malattie sindromiche anche mediante l'istituzione di premi, borse di studio per giovani laureati nelle discipline scientifiche di interesse. Organizzazione di Convegni seminari manifestazioni con specialisti del settore nazionali ed internazionali;
- . svolgere attività di informazione e divulgazione delle fi-



nalità dell'Associazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso l'organizzazione di manifestazioni e campagne di reperimento fondi necessari per il supporto delle attività e degli scopi associativi. Per quanto sopra raccoglie fondi, contributi, elargizioni e lasciti che provengono da privati cittadini, dallo Stato o altri enti pubblici e privati, destinandoli al raggiungimento dei fini sociali.

· reperire canali finanziari per acquisto di apparecchiature ed attrezzature da fornire alle strutture del servizio sanitario nazionale per il miglioramento delle strutture destinate ad accogliere i bambini e i genitori, per il sostegno delle famiglie per affrontare cure specialistiche e terapie;

· svolgere attività di divulgazione di notizie e informazioni sul tema della malattia per aiutare famiglie con bambini in condizioni di disagio attraverso la creazione di un sito internet dedicato e attività di informazione presso i principali canali informativi;

· svolgere attività di supporto e collaborazione con gli istituti per l'infanzia, scuole, centri di cura ove siano ospitati bambini con condizioni di disagio al fine di fornire supporti logistici o scientifici.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quella sopra indicata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quella statutaria in quanto integrative della stessa.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'associazione non può distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione annualmente redige il bilancio predisposto dal

consiglio direttivo e sottoposto per l'approvazione all'assemblea.

L'assemblea che approva il bilancio consuntivo delibera altresì quello preventivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

SOCI

ARTICOLO 6

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

SOCI FONDATORI

Sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e sono stati ammessi come soci entro i primi tre mesi dalla data di costituzione.

SOCI ORDINARI O EFFETTIVI

Sono coloro che vengono ammessi per delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda con indicazione delle loro generalità e dichiarazioni di accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni.

Possono essere altresì soci Enti di fatto e persone giuridiche o società con scopi analoghi o affini previa domanda con indicazione di elementi identificativi.

I soci hanno pari diritto a partecipare alla vita sociale e a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in assemblea.

L'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

ARTICOLO 7

I soci, fondatori e ordinari, compongono le assemblee, essi partecipano all'attività normativa e amministrativa dell'Associazione stabilite dal presente statuto e da eventuali regolamenti.

Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi sociali.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo che entro trenta giorni delibera l'ammissione, con giudizio insindacabile ed inappellabile.

La domanda di ammissione si intende respinta se non viene deliberata entro trenta giorni dalla prima riunione successiva

al ricevimento della domanda di ammissione.

Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa, stabilita annualmente dall'organo amministrativo.

Il pagamento delle quote dovrà avvenire entro l'anno di esercizio e comunque non oltre il 30 aprile di quello successivo.

In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota o contributo volontario.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni

le quali devono essere presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata da spedirsi entro il 30 settembre di ogni anno;

b) per morosità

qualora il contributo sociale non venisse corrisposto nel termine sopra stabilito.

c) per espulsione

da pronunciarsi con votazione a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia tenuto un comportamento o compiuto atti od azioni disonorevoli o contrarie agli scopi dell'associazione o che comunque abbiano comportato nocimento all'associazione ed al suo andamento;

d) per morte o incapacità sopravvenuta.

Nel caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato questi non avrà diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente e il Vice Presidente

- il Tesoriere e il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito fatto salvo il rimborso di spese sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

I soci hanno diritto ad essere eletti a tutte le cariche sociali.

ARTICOLO 10

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberativo dell'associazione, convocato dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Hanno diritto di intervento all'assemblea tutti i soci fonda-

tori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera circa:

- l'approvazione del bilancio
- la nomina delle cariche sociali e l'approvazione dei regolamenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla liquidazione del patrimonio e sulle altre materie riservate ad essa dalla legge.

E' espressamente prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi

ARTICOLO 11

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con la maggioranza dei voti validi e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione.

In seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono fatte salve eventuali diverse maggioranze inderogabilmente previste dalla legge.

L'assemblea viene convocata con avviso scritto spedito ai soci fondatori ed ordinari almeno sette giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della prima convocazione ed occorrendo anche della seconda convocazione che potrà essere tenuta ventiquattro ore dopo la prima.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e dura in carica tre esercizi sociali.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione.

Il consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'assemblea che ne fisserà il numero.

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, nel suo seno, procede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del tesoriere e del segretario.

Nel caso che venga a mancare un Consigliere, il Consiglio può procedere alla cooptazione con la maggioranza di due terzi e fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri.

I subentranti decadrono dalla carica come gli altri consiglieri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con lettera da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera con la maggioranza dei consiglieri presenti eccettuate le delibere riguardanti l'ammissione o l'espulsione di soci, la determinazione delle quote annuali che dovranno essere adottate con la maggioranza di due terzi dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente del Consiglio Direttivo rappresentano l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Tesoriere sono demandati i compiti della tenuta dei libri contabili e dei rapporti con i professionisti eventualmente incaricati di eseguire la contabilità dell'Associazione.

ARTICOLO 13

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

F.to Malatesta Paolo
" Del Favero Silvia
" Morena Massarini
" Patricia Turilli
" Marco Turilli
" Manola Massarini
" Riccardo Guarnello
" Filippo Clericò

COPIA CONFORME
DELL'ALLEGATO "A"
AL REP. N. 8106
TERNI, LI' 11 D GIU. 2009

